

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI AVELLINO SEZIONE 04

riunita con l'intervento dei Signori:

CASSANO DOTT. FEDERICO Presidente

FRASCA AVV. FERDINANDO Relatore

BAGLIONI DOTT. ROSARIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

N°251/4/05 DEL 14/7/2005 - DEPOSITATA IL 23/05/2006
- sul ricorso n. 26105

depositato il 11/01/2005

avverso AVV. REC. CRED. n. REOCR-TA00272/04 REC. CREDITO IMP 2003

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ARIANO IRPINO

proposto dal ricorrente

DAVIELLO ANTONIO

VIA SERRA 29 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO

VIA FONTANA ANGELICA N. 1 83031 ARIANO IRPINO AV

L'Ufficio ha notificato al contribuente avviso di recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzata per investimenti nelle aree svantaggiate, ex art 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, assumendo che l'investimento da cui discende il credito era stato eseguito dopo l' 8/7/2002 (data di entrata in vigore della suindicata norma).

Il contribuente ha impugnato il detto atto poiché illegittimo, ingiusto e basato su falso presupposto.

Il ricorso è fondato.

Dall'esame dell'atto di commissione e della fattura di vendita prodotti, risulta che i beni di cui alla fattura del 26/9/02 erano stati commissionati già dal 2001, con previsione di consegna entro il 2002, così che risulta che il contratto era stato concluso già dal 2001, e quindi, prima del termine dell' 8/7/2002, e che solo la consegna dei beni è avvenuta dopo detto termine.

Si aggiunga (con riferimento alla deduzione dell'Ufficio secondo cui la data della commissione non sarebbe certa ed accertabile) che è dato rilevare che l'atto di commissione relativo ai beni da cui deriva il credito contestato afferisce anche ad altri beni, e che di questi, il primo risulta consegnato nel 2001, con rilascio di relativa fattura, tanto è elemento dimostrativo della circostanza che stipula della commissione predetta avvenne nel 2001.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Compensa le spese tra le parti.

Avellino, lì 14 luglio 2005

IL RELATORE

IL PRESIDENTE